









## REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO DI TERZI E DELLE ATTIVITÀ ASSIMILATE (Emanato con D.R. n. 2032 del 27 giugno 2005 ed aggiornato con D.R. n. 891 dello 04/06/2015)

### Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione .....	1
Art. 1-bis - Attività del Centro Residenziale.....	1
Art. 2 - Progetti di attività.....	2
Art. 3 - Forma del rapporto negoziale.....	2
Art. 4 – Corrispettivo.....	2
Art. 5 - Procedimento relativo alle convenzioni generali.....	2
Art. 6 - Procedimento relativo alle convenzioni particolari.....	3
Art. 7 - Attività tariffabili art. 49 T.U. 31.08.1933, n. 1592.....	3
Art. 8 - Previsione di acconto.....	3
Art. 9 - Piano finanziario.....	3
Art. 10 - Compensi al personale.....	3
Art. 11 – Certificazione.....	4
Art. 12 - Attività assimilate.....	4
Art. 13 – Qualificazione fiscale delle attività.....	4





## Art. 1

### Ambito di applicazione

1. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università della Calabria possono effettuare, a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, rilevazioni, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, garantendo, comunque, il regolare svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio. Tali attività - all'atto della sottoscrizione dell'atto di impegno da realizzare - sono preventivamente approvate dal Consiglio d'Amministrazione o dal Consiglio o Giunta del Centro Autonomo di Spesa a cui il proponente afferisce. All'atto del provvedimento di approvazione dovrà essere precisato se trattasi di attività di natura commerciale ex art. 66 D.P.R. 382/80. Tra le prestazioni a pagamento previste dal presente Regolamento sono comprese anche le attività sopra specificate affidate da una struttura ad un'altra dello stesso Ateneo nonché tutte le attività svolte dai centri di cui allo Statuto dell'Università della Calabria, ivi incluse le attività di ricerca e di alta formazione per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, i corsi di aggiornamento culturale e professionale, i corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti e per la formazione permanente e ricorrente dei lavoratori, nonché le attività di ricerca e di alta formazione svolte dai centri di cui allo Statuto dell'Università della Calabria.
2. Tale Regolamento si applica, inoltre, anche nei casi di attività gestite da forme associative e/o consortili delle quali l'Università è parte o capofila (A.T.I., A.T.S., ecc.).
3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività relative allo svolgimento di corsi di formazione e/o di aggiornamento rivolti esclusivamente a studenti dell'Università della Calabria, a personale dipendente dello stesso Ateneo, nonché i corsi di perfezionamento post laurea alla cui conclusione sia rilasciato il titolo di "Master Universitario" di primo e secondo livello.
4. Sono, altresì, esclusi i contributi relativi ad attività di ricerca che non prevedano rilascio di certificazioni aventi natura commerciale.
5. Per le iniziative a valere sul Fondo Sociale Europeo il presente regolamento è applicabile solo ove lo stesso sia compatibile con la specifica normativa in materia prevista nel Vademecum per la gestione ed il controllo amministrativo contabile delle azioni cofinanziate dal FSE.

## Art. 1-bis

### Attività del Centro Residenziale

1. Le attività del Centro Residenziale relative alla gestione della Residenza Socrates e delle altre residenze studentesche, al di fuori dei periodi di fruizione da parte degli studenti e nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo, sono considerate attività per conto di terzi ai sensi del presente Regolamento e, in particolare, del successivo articolo 7.
2. Il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo da utilizzare per tali scopi è soddisfatto attraverso un avviso, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Università della Calabria, che indicherà i requisiti richiesti e i criteri di valutazione.
3. I dipendenti - individuati dal Direttore del Centro Residenziale con riferimento alle domande pervenute in relazione ai requisiti e ai criteri del citato avviso - svolgeranno le attività al di fuori dall'ordinario orario di lavoro, sulla base di un'unica autorizzazione preventiva che recherà l'indicazione delle attività, del periodo di svolgimento delle stesse (compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno), l'impegno orario (comunque non superiore alle 250 ore annue) e il costo orario del dipendente.
4. La presenza in servizio dovrà essere attestata obbligatoriamente dai relativi rilevatori ubicati presso il Centro Residenziale.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le attività prestate dal personale, svolte al di fuori dall'ordinario orario di lavoro, saranno remunerate solo nell'ipotesi in cui i margini di gestione offriranno la relativa capienza finanziaria. In caso contrario, la remunerazione sarà proporzionale ai margini di gestione.



registrati e le ore non remunerate saranno utilizzate sotto forma di riposo compensativo.

## **Art. 2**

### **Progetti di attività**

1. Le attività di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-bis possono riguardare un complesso coordinamento di progetti dell'Ateneo ovvero un singolo progetto. Siffatte attività, non rientranti tra quelle istituzionali ordinarie, sono effettuate dall'Università della Calabria impegnando prevalentemente proprie risorse e proprio personale in funzione dell'interesse prevalente del terzo committente e soltanto dietro corrispettivo a condizione, in ogni caso, che le prestazioni siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

## **Art. 3**

### **Forma del rapporto negoziale**

1. Le prestazioni per conto di terzi, di cui ai precedenti articoli, sono regolate da atti di convenzione: a carattere generale, sottoscritti dal Rettore allorché si tratti di un complesso coordinamento di progetti; a carattere particolare, sottoscritti dal Direttore del Centro di gestione autonoma, allorché si tratti di un singolo progetto. Gli atti di convenzione inerenti strutture non dotate di gestione autonoma sono, in ogni caso, sottoscritte dal Rettore.

2. Gli atti di convenzione che regolano le attività per conto di terzi devono essere redatti in conformità alle norme sancite nel Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Unical, nonché dalle norme del presente Regolamento. Copia delle convenzioni stipulate dovrà essere trasmessa all'Area Attività Negoziali per essere inserita nella Raccolta Ufficiale. L'Area Attività Negoziali predisponde annualmente una relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

## **Art. 4**

### **Corrispettivo**

1. Nella determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 2, le strutture interessate dovranno ricomprendere, oltre a quanto previsto nel successivo articolo 9, le seguenti voci: a) costo presunto in termini di materiali di consumo e, in generale, di servizi e collaborazioni professionali necessari all'espletamento della prestazione stessa; b) eventuali spese di viaggio e missioni per l'esecuzione della prestazione, qualora le stesse non siano previste a carico del terzo committente; c) costo per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione; d) altre eventuali voci di spesa incidenti nel costo globale della prestazione.

2. Tali prescrizioni si applicano anche alle attività per conto di terzi svolte dai centri di cui allo Statuto dell'Università della Calabria.

3. Per le attività di ricerca e Alta formazione le norme di carattere finanziario sono determinate dal successivo articolo 12.

## **Art. 5**

### **Procedimento relativo alle convenzioni generali**

1. Le attività di ricerca, di formazione o di servizio per conto di terzi, riguardanti un complesso coordinamento di progetti, possono essere proposte da uno o più docenti e/o da una o più delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio. Tale proposta è presentata al Rettore, unitamente alle deliberazioni degli organi collegiali delle strutture interessate alle attività. Dette delibere devono contenere la dichiarazione che le prestazioni per conto di terzi si realizzano senza intralcio al regolare svolgimento delle attività istituzionali ordinarie, nonché un piano finanziario predisposto secondo i criteri di cui al successivo articolo 9. Le prestazioni per conto di terzi, oggetto della proposta sopra detta, sono regolate con atto di convenzione generale, redatto dall'ufficio competente dell'Amministrazione, che il Rettore stipula dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. A seguito della stipula, l'atto di convenzione è trasmesso ai proponenti nonché a tutte le strutture che presiedono alla esecuzione della convenzione medesima. Per le attività ripetitive l'atto di convenzione è sostituito dal tariffario approvato dagli Organi Collegiali.



## Art. 6

### **Procedimento relativo alle convenzioni particolari**

1. Le attività di ricerca, di formazione o di servizio per conto di terzi, riguardanti un singolo progetto, possono essere ad iniziativa di uno o più docenti e/o di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizi. L'organo collegiale delle strutture interessate adotta la relativa deliberazione.
2. Le prestazioni per conto di terzi, oggetto della proposta sopra detta, sono regolate con atto di convenzione particolare, redatto dal Segretario/Responsabile Amministrativo e stipulato dal Direttore del Centro di gestione autonoma. La struttura individuerà almeno un responsabile scientifico e/o tecnico della prestazione.
3. Sono convenzioni particolari anche quelle attuative delle convenzioni generali di cui ai precedenti articoli 3 e 5.
4. Nel caso in cui al singolo progetto partecipino più strutture, dovrà essere individuata la struttura capofila il cui Direttore è deputato alla stipula della convenzione.

## Art. 7

### **Attività tariffabili art. 49 T.U. 31.08.1933, n. 1592**

1. Per le prestazioni per conto di terzi, per le quali occorra fissare una tariffa, i tariffari sono approvati dalla struttura interessata, resi pubblici e comunicati al Rettore.

## Art. 8

### **Previsione di acconto**

1. Al fine di evitare anticipazioni sui fondi di bilancio da parte dell'Università e/o delle strutture interessate alle attività per conto di terzi, nell'atto di convenzione dovrà essere previsto, ove possibile, un acconto sul corrispettivo; in assenza della previsione di acconto dovranno essere specificati i fondi con i quali si farà fronte alle spese necessarie per l'avvio dell'attività. I successivi acconti ed il saldo finale saranno determinati in relazione alla materia ed ai tempi di esecuzione della prestazione.

## Art. 9

### **Piano finanziario**

1. Il piano finanziario di cui agli articoli 5 e 6, salvo incompatibilità previste dalle singole convenzioni, dovrà tener conto nel calcolo dei corrispettivi, oltre che dei costi diretti per beni e servizi necessari per l'esecuzione della prestazione, dei costi di carattere generale, per i quali è previsto un trasferimento al Bilancio dell'Ateneo di una quota non inferiore al 15% dell'intero corrispettivo.
2. Nell'ambito della quota non inferiore al 15% dell'intero corrispettivo destinata al Bilancio dell'Ateneo, una quota, pari al 20%, è destinata al fondo per il miglioramento dei servizi del personale.
3. L'eventuale utilizzazione, per attività di servizio, di società esterne è consentito a condizione che le stesse siano espressamente menzionate nella convenzione approvata e che l'importo totale di dette prestazioni non superi il 20% dell'importo complessivo.
4. Il suddetto piano finanziario si applica, altresì, ai centri interdipartimentali nonché agli altri centri di cui allo Statuto dell'Università della Calabria.

## Art. 10

### **Compensi al personale**

1. Il personale docente ed il personale tecnico ed amministrativo che collabora alle prestazioni è compensato, per ogni singolo progetto, in rapporto all'impegno ed alle responsabilità profusi. I compensi per le prestazioni di cui sopra saranno determinati dal responsabile del progetto, sentito il Consiglio della Struttura interessata. Gli stessi compensi saranno proporzionali al tempo effettivamente impiegato nel progetto e rispetteranno, di norma, la retribuzione oraria percepita da ogni unità di personale coinvolta nelle attività.



2. Per il personale tecnico e amministrativo le attività dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio ed attestate mediante rilevazione automatica della presenza. La quota a disposizione sulle singole attività per la retribuzione di personale tecnico/amministrativo interno dovrà essere versata in apposito capitolo del bilancio del centro autonomo di spesa ed, a scadenza fissa, sulla base delle rilevazioni fornite dall'area risorse umane, ripartita tra il personale sulla base delle rispettive quote orarie. L'eventuale eccedenza attiva della voce andrà, alla fine di ogni anno, ad impinguare il fondo sussidi del personale. Nel caso in cui l'attività prevista discenda direttamente da specifici interventi normativi e/o sia considerata di pubblica utilità essa potrà essere svolta in orario d'ufficio e il personale non potrà percepire alcun compenso aggiuntivo per quanto svolto. Ad eccezione di tale caso nessun compenso aggiuntivo è possibile per attività svolte in orario d'ufficio. Il Responsabile della struttura sarà tenuto ad attestare l'impegno orario dei dipendenti interessati e la tipologia dell'attività in occasione di ogni pagamento.

3. L'autorizzazione a svolgere l'incarico è concessa, per il Direttore Generale e per i docenti, dal Rettore; per i tecnici e gli amministrativi, invece, è rilasciata dal Direttore Generale.

4. Il compenso su base annua, per le sole attività per conto di terzi, non potrà comunque eccedere i seguenti limiti eventualmente cumulabili: a) per le attività di docenza, il limite è fissato nel corrispettivo di 120 ore di lezioni o seminari; b) per attività diverse, il compenso non può superare l'80% della retribuzione annuale lorda. A tale limite si può derogare solo per le attività di coordinamento/direzione di progetti complessi per i quali la relativa voce è stata inserita nella scheda finanziaria approvata dall'organismo di gestione competente.

## **Art. 11**

### **Certificazione**

1. I risultati della prestazione verranno documentati per iscritto e, a richiesta, con un elaborato oppure con un certificato esteso in carta legale. Gli elaborati ed i certificati saranno sottoscritti dai relativi responsabili delle attività.

## **Art. 12**

### **Attività assimilate**

1. Qualora le attività per conto di terzi rientranti nel presente Regolamento siano svolte dall'Università della Calabria, quale sub-contraente, di consorzi ai quali la stessa Università è consorziata, indipendentemente dagli utili eventualmente spettanti, lo stesso consorzio dovrà corrispondere alla Università una quota pari al 10% del corrispettivo percepito. Tale quota sarà destinata:

a) per il 5%, al finanziamento della ricerca di base; b) per il restante 5%, al finanziamento di assegni di ricerca.

2. Per lo svolgimento di incarichi esterni, che siano obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria, il personale docente, tecnico e amministrativo può utilizzare, previa autorizzazione, beni e/o attrezzature dell'Università; in tal caso, dovrà corrispondere alla struttura interessata una quota forfetaria a titolo di spese generali di utilizzo, che sarà determinata, di volta in volta, dall'Organo di gestione della struttura in proporzione alla durata dell'utilizzazione stessa, e comunque non inferiore al 10% del compenso percepito. Tale quota sarà utilizzata in parti uguali per le finalità di cui al comma precedente.

## **Art. 13**

### **Qualificazione fiscale delle attività**

1. Le attività per conto di terzi sono qualificate attività di natura commerciale e, pertanto, le stesse sono rilevanti ai fini delle Imposte Dirette e dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

2. I compensi erogati dall'Amministrazione al personale docente e tecnico-amministrativo, dipendente dell'Università della Calabria, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono fiscalmente assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.